



PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale – a.s. 2020/21*

COMPENSO : massimo 6.071,00 – seimilazerottatunoeuro/00 (oltre Iva) - controparte : Villa Bonelli SSd arl, via Langhirano136/b - 43124 – Parma - P.IVA-C.F. 01902700341

L'anno duemilaventi (2020), in questo giorno _____ (____) del mese di _____ presso la sede della della Provincia di Parma in Viale Martiri della libertà, 15 – Parma,

TRA

la Provincia di Parma (P.I. 80015230347) nella persona del Funzionario PO Servizio Programmazione Rete Scolastica, Mauro Pinardi, nato a Parma il 11.1.1961 - domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, Stradone Martiri della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 181/2020, esecutivo ai sensi di legge, e della determinazione n. _____ , esecutiva _____;

E

"Villa Bonelli ssd arl" con sede in Parma, via Langhirano 136/b C.F., P.I. 01902700341, nella persona del Sig. L. M....*omissis*....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha deliberato di addivenire alla stipula di una convenzione con **Villa Bonelli SSd arl** – che gestisce gli impianti sportivi all'interno del palasport sito in Langhirano. La società Villa Bonelli per l'intero anno scolastico 2020/21, compatibilmente con l'inizio del trasporto c/o la struttu-



ra (33 settimane di utilizzo stimate), per un monte ore annuale complessivo di 14 ore, l'impianto Palasport, per lo svolgimento delle attività di educazione fisica dell'istituto d'istruzione superiore "Gadda" sede di Langhirano, nella scansione oraria definita dall'istituto scolastico e comunicato alla proprietà.

ART. 2 - Il corrispettivo per l'utilizzo degli impianti oggetto della convenzione è pari a euro 6.071,00 oltre all'IVA euro 1.335,62 per un totale di euro 7.406,62

I ratei saranno così definiti:

- Rateo 2020- euro 4.805,68 IVA inclusa (€ 3.939,08 + IVA 22% di 866,60);
- Rateo 2021 - euro 2.600,94 IVA inclusa (€ 2.131,92+Iva 22% di € 469,02).

La liquidazione verrà effettuata in due rate:

- La prima entro il 31.12.2020;
- La seconda entro il 30.06.2021 precisando che verranno erogate le ore effettivamente utilizzate. Il canone si intende comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive, pulizia locali nel rispetto della normativa e delle linee guida per la gestione del rischio SARS-COV-2.

ART. 3 - Tale convenzione avrà la durata per l'intero anno scolastico 2020/21

ART. 4 - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo carico della proprietà.

ART. 5 - Il gestore del fabbricato, nella persona del Presidente Gino Passigatti, dichiara che lo stesso è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche (agibilità) e che gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di messa a norma. Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi



da incuria, sbadataggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al gestore dell'impianto dall'istituto scolastico a cui è stato assegnato l'utilizzo.

ART. 6 – L'Amministrazione si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione e la società di gestione dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore al momento. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità.

ART. 7 – Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato.

ART. 8 - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 9** – In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** – Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti di locazione di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 163/2006 non trovano applicazione: a) il



codice degli appalti ai sensi dell'art. 19 a) del D.Lgs 163/06 e gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. **ART. 11** - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. **ART. 12** - La Società LepidaSpA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto.

p. la Provincia di Parma

p. Villa Bonelli SSd arl

Il Funzionario PO

Il Vice-Presidente

Dott. Mauro Pinaridi

Luca Merati